

COMUNICATO STAMPA

Acconto addizionale comunale Irpef Il sostituto d'imposta applica automaticamente l'esenzione

I contribuenti che rientrano nella soglia di esenzione deliberata dal Comune non devono pagare l'acconto dell'addizionale Irpef.

L'Agenzia delle Entrate, in merito al permanere di dubbi al riguardo, precisa con la circolare n. 23 di oggi, che per i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i sostituti d'imposta determinano l'acconto dell'addizionale comunale dovuta per il 2007, utilizzando l'aliquota fissata dal Comune in cui il dipendente ha il domicilio fiscale al primo gennaio 2007, tenendo conto delle esenzioni deliberate dai Comuni.

L'esenzione viene applicata automaticamente, da parte del sostituto d'imposta, anche in assenza di specifica richiesta da parte del contribuente, se il reddito imponibile dell'anno precedente rientra nella fascia di esenzione deliberata dal Comune di residenza.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2007, il sostituto d'imposta dovrà indicare nelle annotazioni del Cud che non sono state operate ritenute in acconto dell'addizionale comunale in applicazione automatica dell'esenzione.

Qualora siano state trattenute rate di acconto nei confronti di contribuenti che hanno diritto all'esenzione, il sostituto d'imposta provvede alla restituzione nelle mensilità successive e comunque in sede di conguaglio.

Se in sede di dichiarazione dei redditi, o in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il reddito imponibile risulta superiore alla fascia di esenzione, l'imposta sarà versata dal contribuente, oppure la relativa ritenuta sarà operata dal sostituto d'imposta senza applicazione di sanzioni e interessi.

L'Agenzia delle Entrate precisa infine che la base imponibile per il 2007 è costituita dal reddito complessivo determinato, ai fini Irpef, al netto dei soli oneri deducibili, essendo state sostituite le deduzioni per oneri di famiglia con le detrazioni per carichi di famiglia.

Per ulteriori chiarimenti, il testo della Circolare 23/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – all'interno della speciale sezione "Norme e Circolari".

Roma, 20 aprile 2007

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50545094
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)